

REGOLAMENTO PER L'USO DEI PARCHI GIOCHI COMUNALI

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Principi ed oggetto del regolamento

TITOLO II – AREE PARCHI

- Art. 2 – Ubicazione parchi

TITOLO III - NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

- Art. 3 – Uso strutture

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 4 – Manutenzione parchi gioco
- Art. 5 – Sanzioni
- Art. 6 – Vigilanza e osservanza del regolamento
- Art. 7 – Uso del parco in via eccezionale
- Art. 8 – Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi ed oggetto del regolamento

1 - Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare la materia riguardante il corretto uso delle attrezzature ed il rispetto delle aree riservate a parco giochi per bambini, in quanto luoghi aventi importanti funzioni ludico ricreative.

2 - Scopo principale è quello di salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini che frequentano i parchi pubblici comunali.

TITOLO II – AREE PARCHI

Art. 2 - Ubicazione Parchi

I sottoelencati parchi gioco pubblici, siti nel territorio del Comune di Villarosa soggetti al presente regolamento sono: Parco giochi Baden Pawell sito in Via Enna e il parco giochi nella frazione Villapriolo sito in Via Notarbartolo.

TITOLO III - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 3 - Uso strutture

E' fatto obbligo a tutti quelli che utilizzano il parco giochi di mantenere una condotta moralmente corretta, comunque consona all'ambiente, di rispettare sia le piante che le attrezzature installate, chiunque arrecherà danni dovrà risarcirli.

Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione, solo dai bambini di età non superiore a quella riportata sui giochi stessi ove specificato e comunque di età non superiore ad anni 12.

Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio, l'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in merito.

I parchi sono aperti al pubblico tutti i giorni.

E' vietato l'accesso nei parchi giochi:

- ai cani o ad altri animali di qualsiasi taglia, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola;
- alle biciclette o altri velocipedi tranne i tricicli;
- ai mezzi a motore; (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco)

E' vietato altresì:

- fumare e bere bevande alcoliche all'interno del parco giochi;
- creare punti di bivacco;
- gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini;

- utilizzare fiamme e/o accendere fuochi; - campeggiare e/o pernottare; - calpestare le aiuole e salire con i piedi sulle panchine;
- giocare a pallone nelle aree non provviste di apposite porte;
- produrre suoni, rumori e schiamazzi tali da arrecare disturbo alle vicine abitazioni; - soddisfare bisogni fisiologici;

TITOLI IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 4 - Manutenzione parchi gioco

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei Parchi e delle relative infrastrutture ed attrezzature è demandata all'Amministrazione Comunale che vi provvede secondo le vigenti norme in materia di appalti di lavori, servizi e forniture in economia.

Art. 5 – Sanzioni

Per quanto non diversamente normato dalla Legge, viene applicata, per le violazioni al presente Regolamento Comunale e alle disposizioni impartite nei consequenziali provvedimenti autorizzatori una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 50,00.

Art. 6 - Vigilanza e osservanza del regolamento

L'Amministrazione Comunale provvede a propria cura e spese ad installare apposita segnaletica in tutte le aree sottoposte al presente regolamento comunale.

La vigilanza relativa all'ottemperanza e all'applicazione del presente regolamento è affidata al servizio di Polizia locale e a tutti gli organi di Polizia territorialmente competenti.

Con ordinanza comunale potranno essere dettate particolari norme per garantire l'igiene la pulizia e la sicurezza dei parchi giochi pubblici.

Art. 7 - Uso del parco in via eccezionale

La Giunta comunale potrà autorizzare, di volta in volta, ed in via eccezionale, l'uso del parco per lo svolgimento di attività non contemplate nel presente regolamento e che non siano in contrasto con la finalità sopraccitata.

Art. 8 - Estensione di norme

Qualora l'Amministrazione comunale ripristini o crei nuovi parchi giochi, gli stessi saranno sottoposti alle norme del presente regolamento.

Art. 9 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera consiliare di approvazione.